Comune di Anzola dell'Emilia



Area Urbanistica e Attività Produttive

Via Grimandi, 1 40011 Anzola dell'Emilia tel 051/6502111 fax 051/731598 www.comune.anzoladellemilia.bo.it comune@anzola.provincia.bologna.it cod. amm.AOO:ANZOLAEM

ORDINANZA N.15

Data 13/02/2008

oggetto: disciplina degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.


IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art.12 che, al terzo comma, stabilisce che le Regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto;

Vista la L.R. 5 luglio 1999, n.14 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114" che, all'art.16, definisce i criteri e le modalità di individuazione, da parte della Giunta Regionale, dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1947/2007 del 10.12.2007, in base alla quale il Comune di Anzola dell'Emilia è stato inserito nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per tutto l'anno e per tutto il territorio;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 2164 del 27.12.2007, ha individuato, ai sensi del primo comma dell'art. 16 bis della L.R. n. 14 del 1999, come giorni di festività civili e religiose durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui



all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 114 del 1998, i giorni del 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre 80gnissanti), 25 e 26 dicembre;

Considerato altresì che gli effetti della suddetta disposizione regionale si producono a decorrere dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione, avvenuta in data 30.01.2008;

Vista, altresì, la L.R. 21 maggio 2007, n.6, recante disposizioni in materia di distribuzione commerciale, ove all'art. 6, comma 1, prevede che all'attività dei centri di telefonia si applicano, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali, le medesime disposizioni contenute nel D.Lgs. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare;

Sentite con nota del 01/02/2008 prot.n. 1749 le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori ;


Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici

DISPONE

quanto segue in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e dei centri di telefonia:

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

- 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e dei centri di telefonia sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
- 2. Agli esercenti è consentito altresì derogare all'obbligo della chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma successivo.
- 3. Gli esercizi commerciali devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva nei seguenti giorni: 1 gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto (Assunzione), 1 novembre (Ognissanti), 25 e 26 dicembre.
- 4. In caso di almeno 3 giornate di festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in una delle suddette festività.
- 5. Agli esercenti è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposito cartello.



- 6. Gli esercenti sono inoltre tenuti a comunicare al Comune preventivamente ed in forma scritta l'orario giornaliero prescelto.
- 7. L'orario può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al comma 6.

Art. 2 Attività miste

- Qualora sia consentita per gli stessi locali l'attività di somministrazione di alimenti bevande, di cui alla L.R. 26 luglio 2003, n.14, deve essere osservata per l'esercizio di quest'ultima la stessa disciplina prevista in via ordinaria per i pubblici esercizi di somministrazione.
- 2. Nella fattispecie di cui al comma 1, gli orari di apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande debbono essere indicati in apposito distinto cartello orari, secondo le modalità previste dalla L.R. n.14/2003.
- 3. Nel caso di attività miste, ovvero di vendita al dettaglio svolta congiuntamente ad attività di somministrazione, l'obbligo di informazione è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, semprechè l'orario prescelto sia parificato, oltre che compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.


Art. 3 Disposizioni finali

- 1. Il presente provvedimento, salvo quanto previsto al comma 2, è efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale. A partire da tale data cessa di avere efficacia l'Ordinanza Sindacale n. 97 del 23.10.1999 e successive modificazioni.
- 2. La disposizione di cui al comma 3 dell'art.1 esplica i suoi effetti a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione di Giunta Regionale n. 2164 del 27.12.2007.

Art. 4 Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.1 del presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516.00 a Euro 3.098.00.

IL SINDACO F.to Loris Ropa



La presente è pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale— erred'acqua, Presidio di Anzola dell'Emilia e ai Carabinieri della Stazione locale per i controlli di competenza.